



TRIBUNALE DI MATERA

R.G.E. n

Il Giudice dell'Esecuzione

ritenuti, allo stato, non probanti, a fronte della specifica e puntuale contestazione dell'opponente circa la inclusione del credito azionato con il pignoramento nella attività di cartolarizzazione e nell'ambito dell'esercizio di poteri officiosi circa il controllo sulla legittimazione ad agire *in executivis*, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e la dichiarazione di intervenuta cessione prodotta da ██████████, siccome di provenienza assolutamente incerta (la stessa reca, infatti, una sottoscrizione indecifrabile da parte di un soggetto di cui non è neppure esplicitata la identità e qualità);

ritenuto, quindi, di dover acquisire dall'odierna opposta il contratto di cessione, ovvero altra documentazione equipollente idonea ad identificare univocamente il soggetto attualmente titolare della legittimazione attiva all'azione esecutiva, anche mediante l'eventuale deposito in cancelleria ed in formato cartaceo dell'originale del contratto di mutuo azionato con il pignoramento;

P.Q.M

rinvia alla data del 21.1.2025, disponendo che, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio delle ore 8,00 del 21.1.2025. Assegna all'opposta termine sino al 10.12.2024 per il deposito della documentazione di cui in premessa.

Si comunichi.

Matera, 5.11.2024

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Valeria LA BATTAGLIA